

Due circolari Abi facilitano i prestiti. Anche per consorzi di bonifica, ippica, birrifici, pesca

Il credito agricolo è garantito

Non occorre l'ombrello Ismea se c'è quello del Fondo pmi

DI **ERMANNOMECEGNA**
E **LUIGI CHIARELLO**

Le imprese agricole che intendono usufruire del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100 della legge 662/96 ed ottenere in tal modo l'erogazione di credito da parte delle banche non hanno la necessità di acquisire la garanzia sussidiaria di Ismea.

Il chiarimento è arrivato grazie a una circolare che Abi ha trasmesso alle banche associate in data 28 ottobre 2020.

La possibilità per le imprese del settore primario di essere ammesse alla garanzia diretta, alla rassicurazione ed alla controgaranzia del fondo pmi è intervenuta a seguito del cosiddetto decreto legge «Cura Italia» (n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020) che con l'articolo 78, comma 2 quinquies, ha esteso senza alcuna limitazione al comparto agricolo la funzionalità del Fondo di garanzia pubblica.

Dopo il varo della legge, c'è stata la circolare n. 14/2020 del MedioCredito Centrale e di Invitalia, che ha ufficializzato l'estensione dell'intervento a partire dal 20 luglio 2020.

ADESSO È GIUNTA la presa di posizione di Abi, la quale ha informato gli istituti bancari che, in riferimento alle operazioni di credito agrario, sul funzionamento coperto dalla garanzia del Fondo non è necessario l'intervento di Ismea.

Ciò vale fino a che resteranno in vigore le garanzie rilasciate ai sensi del quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19: il *Temporary framework*, in

scadenza a fine anno e il 13 ottobre scorso prorogato dalla commissione europea fino a fine giugno 2021.

Con la stessa circolare Abi informa che, «in deroga alle attuali disposizioni operative del Fondo, il privilegio agrario legale di cui all'articolo 44 del Testo unico bancario (Tub) assiste l'intero importo del finanziamento di credito agrario a breve e medio termine e, pertanto, non ci sono limiti di cumulabilità con la garanzia del Fondo».

LA DISPOSIZIONE introdotta nel decreto legge «Cura Italia» era stata accolta con favore dal mondo agricolo, per le maggiori e più semplici possibilità di accesso al credito permesso dal Fondo di garanzia per le pmi e per l'impatto in termini di minori disagi e difficoltà ad ottenere i finanziamenti da parte delle banche.

I chiarimenti forniti con la circolare da Abi del 28 ottobre specificano che, fino a nuova comunicazione, è possibile presentare le sole richieste di garanzia ai sensi delle misure contenute nel quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato varato in risposta all'emergenza Covid.

L'importo massimo finanziabile arriva fino al 25% del fatturato, oppure fino al doppio della spesa per salari. Tali parametri si rilevano nella legenda del modello rating per le imprese agricole.

UNA SECONDA CIRCOLARE Abi, la numero 2181 sempre del 28 ottobre, riguarda le attività di rilascio delle garanzie Ismea a favore dei consorzi di bonifica. Tale possibilità è stata accordata dal cosiddetto decreto legge «Liquidità» (n. 23/2020, convertito con

modificazioni dalla legge n. 40/2020), che all'articolo 13, comma 11, stabilisce che le garanzie Ismea si applicano, oltre che al settore agricolo, anche alle imprese forestali, della pesca, dell'acquacoltura, della ippicoltura, ai consorzi di bonifica, ai birrifici artigianali.

La nota Abi informa le banche associate della pubblicazione della circolare n. 5/2020 di Ismea, con la quale si rende operativo lo strumento delle garanzie a favore dei consorzi di bonifica e si mette a disposizione dei consorzi interessati il modello per l'autodichiarazione da firmarsi a cura del legale rappresentante.

LA RICHIESTA DI GARANZIA Ismea è presentata dal soggetto finanziatore (la banca) utilizzando l'apposita piattaforma G-spot che è lo strumento impiegato per tutte le diverse forme di garanzia gestite da Ismea.

Nell'autodichiarazione il rappresentante del Consorzio di bonifica deve indicare il tipo di garanzia alla quale intende accedere (all'80, al 90% o per operazioni già perfezionate). Inoltre deve dichiarare di non avere esposizioni classificate come sofferenze e soddisfare tutte le condizioni previste per beneficiare della garanzia Ismea. Infine, deve specificare che la richiesta di garanzia è conseguente alle carenze di liquidità determinate dal Covid-19.

—© Riproduzione riservata—

